

IL CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE ^{U16} DURANTE IL TRASPORTO

**Tutela degli animali nel trasporto:
proposta regionale per una nuova
strategia nei controlli e nelle emergenze**

31 Maggio 2013
Polo Formativo
Ferrara

Giuseppe Diegoli
Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti
Regione Emilia Romagna

Diapositiva 1

U16

Utente; 30/10/2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA : RAPPORTO ANNUALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

ANNO 2012

Animali trasportati (n. di capi)		1 Bovini	2 Suini	3 Piccoli Ruminanti	4 Equini	5 Volatili domestici e conigli	6 Altre specie
a Da macello		NO	2.668.109	48.739	4.551	107.400.734	4.917.157
b Da esportazione		NO	540		23		4
c Importati per allevamento		NO	NO	NO	NO	NO	NO
d Altri animali trasportati		NO	251.793	791	229	1.137.731	165.755
a+b+c+d			2.920.442	49.530	4.803	108.538.465	5.082.916
Numero delle ispezioni	1 Sui mezzi di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati)	Numero di animali (indicare il n. di animali corrispondente al n. di mezzi di trasporto della colonna 1- non inserire il n. di partite)					
	2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli ruminanti	5 Equini	6 Volatili domestici e conigli	7 Altre specie	
a Durante il trasporto stradale	117	1.032	13.393	6.579	86	67.224	0
b Al luogo di arrivo	1.771	6.872	48.000	440	391	2.456.407	322
c1 Al mercato	5						
c2 Al luogo di partenza	6	298					
c3 Ai punti sosta							
c4 Ai punti di trasferimento							
a+b+c1+c2+c3+c4	1.899	8.202	61.393	7.019	477	2.523.631	322
d Controlli documentali (indicare il n. di mezzi di trasporto per i quali é stato controllato il corredo documentale)	1.155	3.076	29.916	5.591	55	410.628	209
Numero di violazioni	1 Sui mezzi di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati, che hanno presentato infrazioni)	Numero di animali (indicare il n animali oggetto di violazione)					
	2 Bovini	3 Suini	4 Piccoli ruminanti	5 Equini	6 Volatili domestici e conigli	7 Altre specie	
a Durante il trasporto stradale	13	79	1.837	262	5	8.528	
b Al luogo di arrivo	30	121	31		42	8.872	
c1 Al mercato							
c2 Al luogo di partenza							
c3 Ai punti sosta							
c4 Ai punti di trasferimento							
a+b+c1+c2+c3+c4	43	200	1.868	262	47	17.400	
d Controlli documentali (indicare il n. di mezzi di trasporto per i quali il corredo documentale controllato ha presentato infrazioni)	27	23	1.331		65	47.932	1

3. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

La programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n°1/2005 è la seguente:

Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):

- controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l'idoneità degli animali;
- controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente;

Trasporti inferiori alle 8 ore (brevi viaggi)

- controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente.

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi.

RELAZIONE DI AUDIT
EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 9 AL 18 NOVEMBRE 2011
AL FINE DI VALUTARE L'ATTUAZIONE DEI
CONTROLLI SUL BENESSERE DEGLI
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI E DURANTE
IL TRASPORTO

Indice

1 INTRODUZIONE	1
2	
5.2 ISPEZIONI PRE2 OBIETTIVI	1
3 BASE GIURIDICA	2
4 ANTEFATTO.....	2
5 RISULTATI E CONCLUSIONI.....	2
5.1 AUTORITÀ COMPETENTE	SSO GLI
ALLEVAMENTI.....	4
5.2.1 ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE	4
5.2.2 POLLI DA CARNE.....	8
5.2.3 ALLEVAMENTI DI SUINI.....	9
5.3 TRASPORTO.....	11
5.3.1 AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTATORI.....	11
5.3.2 OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	13
5.3.3 CONTROLLI SUI TRASPORTI	14
5.3.4 IDONEITÀ DEGLI ANIMALI.....	16
6 CONCLUSIONI GENERALI	19
7 RIUNIONE CONCLUSIVA.....	20
8 RACCOMANDAZIONI	20

5.3 TRASPORTO

5.3.4 Idoneità degli animali

Requisiti legali

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce che gli animali siano trasportati in condizioni tali da non esporli a lesioni o a sofferenze inutili, e che gli animali siano idonei per il viaggio previsto.

L'articolo 6, paragrafo 3 prevede che i trasportatori effettuino il trasporto degli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento.

L'articolo 12 della direttiva 93/119/CE del Consiglio prevede che gli animali feriti o malati debbano essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, il loro trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente sempre che ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

Il regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione I, capo II C stabilisce che il veterinario ufficiale presso i macelli verifichi la conformità alle pertinenti norme UE relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

Risultati

La raccomandazione n. 3 della relazione 2010-8388 invitava l'ACC a fare in modo che siano intraprese le azioni del caso e vengano comminate le sanzioni previste in caso di accertamento di non conformità, come previsto dagli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare relativamente al trasporto di animali non idonei e all'utilizzo di certificazioni fuorvianti o false a tale riguardo.

L'ACC ha dichiarato che nella sua nota n. 9654 del 25 maggio 2009 il ministero della Salute aveva già richiamato l'attenzione dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome sulla necessità di controllare più attentamente l'idoneità degli animali per il trasporto, sia nei centri di carico che al momento dell'arrivo al macello.


L'ACC ha inoltre dichiarato che, entro il giugno 2011, avrebbe affrontato questo problema direttamente con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI) per stabilire sia gli strumenti legali attualmente disponibili per sanzionare i veterinari che rilasciano certificati falsi o fuorvianti, sia la procedura che un veterinario ufficiale deve seguire nel caso in cui vengano individuati certificati falsi o fuorvianti rilasciati da veterinari pubblici o privati.

Risultati

- Il ministero della Salute non ha ancora incontrato la FNOVI e non ha ancora concordato una data per l'incontro.
- I veterinari regionali e delle AUSL in entrambe le regioni hanno riconosciuto l'esistenza di un problema relativo al trasporto di vacche da riforma non idonee ai macelli.

I veterinari hanno dichiarato che i principali fattori coinvolti sono i seguenti:

- la mancanza di formazione per i veterinari privati e gli allevatori;
- l'esigenza di una svolta culturale nell'atteggiamento degli allevatori, dei veterinari privati e di alcuni proprietari di macelli;
- la mancanza di macelli adatti disposti ad accettare bovini morti macellati con procedura d'emergenza nell'allevamento;
- **le difficoltà che devono affrontare i VU nell'adottare azioni volte a garantire il rispetto delle norme quando gli animali arrivano ai macelli e le responsabilità legali nel quadro del diritto italiano, che definisce colpevole l'allevatore e il trasportatore, ma non fa menzione del ruolo del veterinario privato, il quale redige certificati che consentono in alcuni casi il trasporto di animali non idonei.**



Copyright: Animals' Angels e.V.

Risultati

Rispondendo a queste sfide, **le autorità regionali hanno adottato le seguenti azioni:**

- l'Emilia Romagna ha sottoposto a monitoraggio il trasporto di vacche da latte e il loro arrivo ai macelli durante il 2007 e ha organizzato corsi di formazione per i veterinari ufficiali e privati sulla macellazione in allevamento nel maggio 2009, compresa una breve sessione di formazione destinata ai veterinari privati sul benessere degli animali negli allevamenti di produzione del latte e durante il trasporto. Il livello regionale ha dato assistenza per la creazione di un servizio di macellazione in allevamento nella provincia di Parma, mettendo a disposizione una consulenza tecnica e giuridica. Informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione Agricoltura del sito web della provincia di Parma.

Controlli sull'idoneità degli animali che arrivano ai macelli

- Il gruppo dell'audit ha visitato un macello in ciascuna regione ed ha esaminato le procedure e le statistiche relative al trasporto e all'arrivo di animali non idonei nei macelli.
 - In Emilia Romagna il macello visitato ha ricevuto **2.692 bovini** (su un totale di 35.000 animali destinati alla produzione di latte) tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011, **accompagnati da certificati firmati dal veterinario privato nei quali si dichiarava che gli animali non erano in condizioni ottimali ma erano idonei per il trasporto.**
- I Veterinari Ufficiali hanno adottato provvedimenti **in quattro casi**, su questa popolazione di 2.692 animali “vulnerabili” trasportati con certificati di idoneità, **tre dei quali sono** stati riferiti all'associazione professionale dei veterinari locale e alla polizia per ulteriori indagini.



Copyright: Animals' Angels e.V.

Controlli sull'idoneità degli animali che arrivano ai macelli

Un esame di circa il 10% di questi certificati ha evidenziato la descrizione di diagnosi in rapporto alle quali il gruppo incaricato dell'audit nutrive seri dubbi sul fatto che gli animali trasportati con queste diagnosi potessero subire il trasporto senza indebite sofferenze (Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005) – ad esempio, molti animali venivano descritti come zoppicanti, con diagnosi di sublussazione e danno ai muscoli adduttori.

Il gruppo incaricato dell'audit ritiene che il tasso di azioni repressive dello 0,0015% (4/2692) adottate per le violazioni delle norme sul benessere degli animali in rapporto a questa categoria di animali **non sia credibile**, **specialmente se confrontato con le statistiche di individuazione di non conformità nel trasporto di bovini da parte della polizia in entrambe le regioni.**

I VU hanno dichiarato che vi erano difficoltà nell'adottare azioni repressive e che i veterinari privati non avevano ricevuto una formazione sufficiente per decidere in merito all'adeguatezza e idoneità delle vacche da riforma per il trasporto.

Conclusioni

La raccomandazione n. 3 della relazione 2010-8388 non è stata efficacemente rispettata né a livello centrale, né a livello regionale, anche se sono state adottate azioni in entrambe le regioni, sia fornendo strutture per la macellazione di emergenza, sia finanziando strumenti assicurativi relativi agli animali lesionati. Tutte le parti interessate riconoscono che vi è un problema nelle principali regioni di produzione del latte dell'Italia settentrionale, ma non sono state ancora adottate azioni congiunte per fornire una formazione sufficiente, o azioni mirate di repressione o di comunicazione tra tutte le parti coinvolte, con l'importante eccezione della polizia stradale che effettua ispezioni sulla base di una valutazione del rischio ed a tassi di individuazione e di repressione molto più elevati dei servizi veterinari. Le prove documentali esaminate presso i due macelli visitati suggeriscono che le ispezioni sulle vacche da riforma all'arrivo non sono effettuate in modo sufficientemente rigoroso da garantire un adeguato trattamento dei casi di animali trasportati pur non essendo idonei al trasporto; in tale contesto le azioni repressive sono pertanto limitate.

Nota ministeriale del 19 marzo 2012

- Elenco dei casi di non idoneità al trasporto
- Responsabilità del Vetrinario redattore sulla compilazione del certificato la cui invedele compilazione configura il Reato di falsità ideologica (art 476 e seguenti C.P.)
- Ipotesi di “reato maltrattamento “ in caso di modalità di carico non conformi (verricelli, pale, ecc)
- Omessa verifica della coretteza della certificazione di idoneità al trasporto può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio a carico del Veterinario Ufficiale al Macello

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE SULLE PROBLEMATICHE DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Impegni in capo al Ministero della Salute:

- Ufficializzare e diffondere alle **Regioni e Province autonome**, attraverso la FNOVI, le linee guida FVE sulla valutazione dell'idoneità al trasporto di bovini adulti.
- Sensibilizzare gli **allevatori** mediante il Poster appositamente predisposto dal CRN in materia di benessere animale dell'IZSLER di Brescia IZS
- Coordinamento territoriale degli OO.PP. attraverso la FNOVI per la formazione ed informazione dei **veterinari libero professionisti**.
- Predisposizione tabella per **rendicontazione** dei seguenti dati di attività relativa a bovini e suini:
 - a) animali macellati d'urgenza in allevamento
 - b) animali morti in azienda
 - c) animali morti al macello
 - d) animali giunti al macello con allegato 1
 - e) animali giunti al macello e considerati non trasportabili
 - f) provvedimenti (numero sanzioni e denunce)
- Predisposizione del modello per le denunce
- Predisposizione delle linee guida per uso pitting dal parte del CRN in materia di benessere animale dell'IZSLER di Brescia

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE SULLE PROBLEMATICHE DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Impegni in capo alle Regioni:

- Organizzare incontri con gli OO.PP. entro settembre p.v.
- Formazione – aggiornamento dei veterinari ufficiali con l'uso delle linee guida FVE (quando disponibili)
- Collaborare nella revisione del documento FAD
- Provvedere alla distribuzione agli allevatori delle linee guida FVE (quando disponibili)



Copyright: Animals' Angels e.V.

*Il
veterinario?*



**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

Articolo 11

**Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno
lunghi viaggi**

**1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni
ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:**

- a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo
- b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:**

Omissis

iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

Articolo 23

Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori

L'autorità competente, quando **riscontra** che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.

Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e **sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione.**

L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

AZIONI

- a) il **cambiamento del conducente** o del guardiano;
- b) la **riparazione temporanea del mezzo** di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
- c) il **trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto**;
- d) la **restituzione degli animali al punto di partenza** per la via più diretta, o l'autorizzazione a **far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione** per la via più diretta, se questo **corrisponde maggiormente al benessere degli animali**;
- e) lo **scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura** fino a quando il problema è risolto

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**

Articolo 26

3. Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali.

L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 22 dicembre 2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
Articolo 26

4. **L'autorità competente si adopera senza indugio** affinché siano intraprese le azioni necessarie **nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.**

5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante **e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione** di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza rese necessarie.

In Emilia Romagna esiste un unico POSTO DI CONTROLLO

Nuova Logis SRL.

Numero autorizzazione: CE/11/PS

Loc.Zappellazzo 29013 - CARPANETO PIACENTINO (PC)

Tel.+390523500526 - Fax.+390523509652

Capacità: Bovini adulti 950, Ovi-caprini 3.200, Suini fino a 20 Kg 4.200, Suini fino a 150 Kg o superiori 1.100, Cavalli 200

Ufficio Veterinario competente: A.U.S.L. Piacenza.

Tel: 0523-317930 - Fax: 0523-317927 - Centralino Ausl

Piacenza: 0523-301111

comma 1, art. 10 D.L.vo n. 151/2007 “.....Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall’Autorità competente a proprie spese.”

Fermo restando che la responsabilità e l’organizzazione delle azioni da intraprendere in caso di emergenza sono responsabilità del trasportatore è opportuno che i Servizi veterinari territoriali si attrezzino per il ricovero di animali.

Su iniziativa del **Servizio Veterinario di Parma** ed in collaborazione con il Servizio Veterinario di **Forlì** si sta organizzando la costituzione di **“PUNTI DI SOSTA IN EMERGENZA”**

- art. 22 Reg. CE 01/2005 “...**Se una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per PIU’ DI 2 ORE, l’autorità competente assicura** che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli e sistemarli”
- comma 1, art. 10 D.L.vo n. 151/2007 “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l’Autorità competente qualora non sia possibile provvedere direttamente, **impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie a salvaguardare il loro benessere**, individuandole tra quelle previste dal Regolamento”

La prima di queste azioni è quella di scaricare gli animali per la sosta in caso di problemi di benessere.

-comma 2 art. 10 D.L.vo n. 151/2007 “Nel caso di cui al comma 1, **i soggetti che hanno effettuato l’accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l’Autorità competente e l’organizzatore del trasporto**”

Che cosa sarà previsto nei “**PUNTI DI SOSTA IN EMERGENZA**”

Parma e Forlì

Locali di stabulazione (alimentazione, abbeveraggio, protezione dalle intemperie) idonei per tutte le tipologie di animali (bovini suini ovicaprini cavalli)

Idonee rampe di scarico

Norme di biosicurezza

Personale formato (anche del Servizio Veterinario)

Disponibilità di mezzi di trasporto animale per brevi viaggi idonei o “adattabili” per tutte le specie

Strumenti per l'eutanasia e personale formato all'utilizzo (anche del Servizio Veterinario)

Obiettivo 2013 : *Protocollo d'intesa tra Direzione della Polizia Stradale della Regione Emilia Romagna e il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli animali*” in applicazione alla nota prot. DGSA n° 19371-P-08/11/2011 del Ministero della Salute

- Contrastare efficacemente le irregolarità inerenti il trasporto di animali vivi,
- Tutela del benessere animale e dei rischi correlati per la sanità animale e della sicurezza stradale,
- Tutela della correttezza dei rapporti di libera concorrenza tra i Paesi dell'Unione.
- Omogenea distribuzione dei controlli sul territorio regionale sia le direttrici della rete stradale nazionale sulle quali si realizzano i maggiori volumi di traffico di animali vivi, e sulle vie secondarie su cui è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali..
- Lotta al fenomeno dell'abusivismo nel trasporto di animali vivi non solo per il benessere animale, ma anche per i rischi connessi alla sanità animale.
- Migliorare il flusso informativo sui controlli effettuati e sulle sanzioni rilevate da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e della Polizia Stradale anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie, previste dal D.L. 151/2007.

Obiettivo 2013 : *Protocollo d'intesa tra Direzione della Polizia Stradale della Regione Emilia Romagna e il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli animali” in applicazione alla nota prot. DGSA n° 19371-P-08/11/2011 del Ministero della Salute*

L'intesa mira a coordinare e specializzare l'attività di controllo su strada nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, attraverso:

- 1. la programmazione e l'effettuazione di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione**
- 2. la reciproca assicurazione di intervento e di supporto in caso di richiesta dell'organo controllore che autonomamente effettua l'attività di controllo di automezzi deputati al trasporto di animali vivi**
- 3. la formazione degli operatori della Polizia Stradale e dei Veterinari Pubblici**

E adesso cosa faccio???



Grazie